

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL SERVIZIO

DELL'ACQUEDOTTO

- *Approvato con delibera C.C. nr. 76 dd. 19.08.1992, esaminata favorevolmente dalla G.P. di Trento in data 12.10.1992, sub nr. 4183/22-R. In vigore col 13.11.1992.*
- *Modificato con delibera C.C. nr. 05 dd. 25.02.1999, esecutiva. Modifiche in vigore dal 14.04.1999.*
- *Modificato con delibera C.C. nr. 37 dd. 19.09.2005, esecutiva. Modifiche in vigore dal 02.10.2005.*
- *Modificato con delibera C.C. nr. 47 dd. 29.12.2006, esecutiva. Modifiche in vigore col 16.01.2007.*
- *Modificato con delibera C.C. nr. 36 dd. 28.12.2007, esecutiva. Modifiche in vigore col 15.01.2008.*

INDICE

CAPO I - GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO	3	
Art. 1 - Assunzione e gestione del servizio		3
CAPO II - DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA	3	
Art. 2 - Tipologie d'uso		3
Art. 3 - Fornitura dell'acqua e allacciamento		3
Art. 4 - Domanda di allacciamento/utenza		4
Art. 5 - Vincoli all'utilizzo		4
Art. 6 - Limitazioni all'uso		4
CAPO III - PRESE D'ACQUA	4	
Art. 7 - Utenze e contatori		5
Art. 8 - Opere di presa e tubazioni		5
Art. 9 - Richiesta e fornitura del contatore		5
Art. 10 - Sigillazione e manutenzione opere di presa		6
Art. 11 - Responsabilità per rotture di opere di derivazione e del contatore e rifusione delle spese		6
Art. 12 Verifica dello stato delle condutture		6
CAPO IV - LETTURA CONTATORI	7	
Art. 13 Letture dei contatori e verifiche dei consumi		7
Art. 14 - Lettura dei consumi, minimo garantito e livello medio dei consumi domestici essenziali		7
Art. 15 - Verifica del contatore		7
Art. 16 - Rotture e mancato rinvenimento del contatore		7
CAPO V - PAGAMENTI	8	
Art. 17 - Riscossione		8
Art. 18 – Riduzione della pressione nell'erogazione del servizio		8
CAPO VI - INDENNIZZI	8	
Art. 19 - Interruzione del servizio		8
CAPO VII - DIVIETI, RESPONSABILITÀ, CONTRAVVENZIONI	8	
Art. 20 - Accesso a cabine di manovra, manomissioni e responsabilità		9
Art. 21 - Divieti		9
Art. 22 - Utilizzo chiavi di manovra e sprechi		9
Art. 23 - Sanzioni		9
Art. 24 - Integrità del sigillo e responsabilità		9
CAPO VIII - TARIFFE	9	
Art. 25 - Organo competente		10
CAPO IX - DISPOSIZIONI GENERALI	10	
Art. 26 - Spese		10
Art. 27 - Rapporto di fornitura		10
Art. 28 - Entrata in vigore		10

CAPO I - GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Art. 1 - Assunzione e gestione del servizio

1. Il servizio dell'acqua potabile è assunto dal Comune in economia, in base alla vigente normativa per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune. Le norme tecniche ed amministrative per l'esercizio dell'acquedotto sono previste dal presente regolamento.
2. Sono di competenza del Comune, gestore del servizio, la manutenzione e la pulizia dell'acquedotto. Esse sono effettuate mediante regolari e periodiche ispezioni a tutte le opere di presa ed alle condutture di proprietà comunale.

CAPO II - DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

Art. 2 - Tipologie d'uso

1. L'acqua verrà in primo luogo distribuita per uso potabile, mentre sarà facoltativa la concessione per altri usi; sono quindi istituite le seguenti categorie di concessione:

1a categoria: uso domestico (soddisfazione dei bisogni tipici dell'abitazione familiare e delle aree a questa pertinenti, quali cortili, cantine, ecc.).

2a categoria: usi diversi

- 2.1. Uso allevamento di animali
- 2.2. Uso artigianale
- 2.3. Uso commerciale (uffici, negozi, supermercati, alberghi, ristoranti, lavanderie, autolavaggi ed in genere alla produzione di servizi)
- 2.4. Uso industriale (svolgimento di attività produttive di beni, come i cantieri edili, attività estrattive, caseifici ecc.)
- 2.5. Usi pubblici (scuole, ospedali, caserme, pubblici servizi, centri sportivi, ecc.)
- 2.6. Bocche antincendio
- 2.7. Altri usi (giardini e tipologie non rientranti in quelle sopra riportate)

Art. 3 - Fornitura dell'acqua e allacciamento

1. La fornitura dell'acqua verrà fatta di norma direttamente ai proprietari degli stabili, in via di eccezione anche agli inquilini, i quali però dovranno presentare all'atto della stipula del contratto l'autorizzazione e la garanzia del proprietario. Quest'ultimo dovrà assumere impegno a subentrare nel pagamento del corrispettivo del servizio in caso di inadempimento dell'inquilino.
2. Quando il caso lo richieda, la domanda di attivazione dell'utenza/allacciamento dovrà

essere firmata dai condomini.

3. Se per effettuare l'allacciamento dovesse rendersi necessario il passaggio su terreni di proprietà di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del/i proprietario/i del terreno.

4. L'acqua sarà somministrata agli stabili fronteggianti le strade canalizzate. In mancanza di tale condizione potranno essere autorizzati allacciamenti, purché i richiedenti contribuiscano a sostenere la spesa della costruzione della regolare condotta occorrente, pagando, una volta tanto ed a fondo perduto, la quota che verrà di volta in volta fissata dall'Amministrazione comunale. Tale contributo potrà essere anche pari al cento per cento della spesa.

Art. 4 - Domanda di allacciamento/utenza

1. Le domande di allacciamento/utenza, in bollo, dovranno essere estese su apposito modulo nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente, l'uso a cui l'acqua dovrà servire, la via, il numero e il proprietario dell'immobile ed altri dati eventualmente necessari. Alla stessa dovranno essere allegati:

- una planimetria con indicato il tracciato di allacciamento;
- le caratteristiche delle tubazioni;
- il particolare per l'installazione del contatore.

Il tutto di norma redatto da un tecnico del settore.

2. Ove il richiedente non sia proprietario dell'immobile, dovrà essere aggiunta la dichiarazione di consenso firmata dal proprietario.

3. Le domande di allacciamento/utenza dovranno essere viste dal competente organo/soggetto comunale.

Art. 5 - Vincoli all'utilizzo

1. È riservato al Comune il diritto di vincolare l'utenza ad altre condizioni non contenute nel presente Regolamento, dettate da motivazioni di pubblico interesse.

2. L'utente non può cedere ad altri nemmeno in parte l'acqua ad esso concessa e non può utilizzare l'acqua per scopi diversi da quelli concessi.

Art. 6 - Limitazioni all'uso

1. L'acqua sarà distribuita continuativamente; il Comune però si riserva, per ragioni di ordine tecnico, di ridurre la pressione nelle ore notturne.

2. In caso di interruzione prevedibile, il Comune provvederà ad avvertire tempestivamente gli utenti a mezzo pubblico avviso. Né in questo caso, né in quello di interruzione per rotture o guasti, gli utenti potranno reclamare indennità o riduzioni di pagamento.

3. In caso di scarsità di acqua potabile il competente organo/soggetto comunale, con propria ordinanza, potrà disporre la riduzione/sospensione dell'erogazione dell'acqua in alcune ore della notte o del giorno, stabilendo nel contempo le sanzioni a carico dei trasgressori.

CAPO III - PRESE D'ACQUA

Art. 7 - Utenze e contatori

1. Ogni utente dovrà avere una presa ed un contatore separato da quello degli altri utenti.
2. Qualora non sia tecnicamente possibile installare un contatore per ogni utente, verrà installato eccezionalmente un contatore comune, previa indicazione del nominativo responsabile a norma di Regolamento, a cui farà carico anche l'onere del pagamento del corrispettivo per la fornitura dell'acqua, fatta salva ogni intesa di riparto tra gli stessi, che dovrà essere preventivamente comunicata al Comune.
3. In mancanza verrà operata una suddivisione d'ufficio dei consumi in base al numero delle utenze.

Art. 8 - Opere di presa e tubazioni

1. Le opere di presa e le tubature relative alla rete di distribuzione, con relativi pozzetti predisposti per i vari allacciamenti, saranno eseguiti dal Comune e rimarranno di proprietà comunale, ad esclusione di quelle relative a derivazioni d'acqua e relativi acquedotti di privati, società o Enti in base a particolari specifiche concessioni provinciali.
2. Il Comune fornirà contatori ad ogni utenza tenuto conto degli adempimenti prescritti dagli artt. 4 e 5 del presente Regolamento.
3. È fatto obbligo di installare, a cura degli utenti, una valvola di non ritorno immediatamente prima del contatore e una saracinesca di sezionamento dalla rete pubblica.
4. Il Comune si riserva di stabilire la posizione più opportuna per la posa del contatore e le caratteristiche delle tubazioni di allacciamento alla rete comunale.
5. Gli utenti non potranno impedire l'accesso alla proprietà privata da parte di eventuali Ditte o addetti comunali incaricati al controllo di eventuali anomalie delle tubazioni e dei contatori. In caso contrario il Comune si riserva di sospendere l'erogazione dell'acqua.

Art. 9 - Richiesta e fornitura del contatore

1. Il contatore sarà fornito dal Comune e installato a cura e spese dell'utente.
2. Le richieste di fornitura del contatore dovranno essere redatte su apposito modulo dal quale dovranno risultare:
 - la qualifica del Richiedente;
 - il proprietario dell'immobile;
 - l'uso a cui l'acqua dovrà servire;
 - il diametro del contatore;
 - l'ubicazione dell'immobile;
 - il soggetto responsabile del pagamento del corrispettivo per la fornitura;
 - l'indicazione dei nominativi e la sottoscrizione degli eventuali obbligati in solido al pagamento del corrispettivo;
 - l'eventuale percentuale di riparto dei consumi (*in caso eccezionale di più utenze servite da unico contatore*);
 - altri dati eventualmente necessari.
3. La consegna del contatore da parte del Comune avverrà entro 15 giorni dal deposito presso il Comune della richiesta da parte dell'utente.

4. L'utente dovrà provvedere all'installazione del contatore entro i successivi 15 giorni dalla consegna dello stesso.
5. In caso di mancato rispetto della tempistica di cui al comma 4, il competente organo/soggetto comunale si riserva di procedere direttamente all'installazione coattiva del misuratore di acqua potabile, salvo poi rivalersi nei confronti dell'utente per i costi sostenuti. Il Comune si riserva peraltro la facoltà di chiedere la restituzione del contatore in precedenza consegnato.
6. Ad avvenuta installazione dovrà esserne data tempestiva comunicazione al Comune.
7. Entro 7 giorni dalla comunicazione dell'installazione del contatore, il Comune invierà un proprio addetto alla sigillazione dello stesso.
8. L'onere relativo alla prima fornitura del contatore è a carico del Comune, mentre la spesa derivante da successive sostituzioni sarà a carico dell'utente ai sensi dell'art. 11, salvo che questi dimostri che la sostituzione si è resa necessaria per fattori oggettivamente a lui non imputabili.
9. Il contatore rimane comunque di proprietà comunale.

Art. 10 - Sigillazione e manutenzione opere di presa

1. Al contatore verrà apposto un sigillo di piombo e l'utente sarà responsabile della integrale conservazione se lo stesso sarà posizionato al di fuori dei pozzetti comunali.
2. Il Comune provvederà alla manutenzione delle opere di presa e della rete di distribuzione che collega i vari pozzetti predisposti per gli allacciamenti.

Art. 11 - Responsabilità per rotture di opere di derivazione e del contatore e rifusione delle spese

1. L'utente è responsabile di guasti, manomissioni, furti, rotture, ecc. dell'intera opera di derivazione dalla tubazione comunale, compreso l'innesto, ivi incluso anche il tratto sul territorio comunale.
2. Le spese derivanti dalle conseguenti riparazioni, sostituzioni o rifacimenti dell'intera opera di derivazione di cui al comma 1 faranno carico all'utente medesimo, ivi incluso – salvo il disposto dell'art. 9, c. 8- il costo derivante dalla eventuale fornitura e sostituzione del contatore.
3. Per gli interventi sul suolo comunale dovrà essere chiesta preventiva autorizzazione al Comune e fornite idonee garanzie, secondo le modalità fissate dall'Amministrazione, circa il ripristino allo stato precedente del suolo, compreso anche l'eventuale rifacimento del manto stradale.

Art. 12 Verifica dello stato delle condutture

1. Le condutture private saranno costruite a perfetta regola d'arte e mantenute in buono stato a cura dell'utente.
2. Il Comune si riserva il diritto di verificare in ogni momento lo stato delle condutture e di prescrivere le eventuali opere di riparazione.
3. L'Amministrazione comunale, nel caso venissero rilevate rotture di tratti di acquedotto di proprietà privata tali da mettere a rischio il buon funzionamento e l'approvvigionamento generale della rete, si riserva il diritto di ridurre/sospendere la pressione nell'erogazione dell'acqua. Previa identificazione del/dei titolare/i dell'acquedotto privato, il Comune a

mezzo ordinanza del Sindaco impone al/ai titolare/i medesimi la riparazione della rottura entro un termine ritenuto congruo, tenuto conto dell'entità della guasto medesimo. Decorso detto termine in assenza di alcun intervento da parte del/i titolari dell'acquedotto privato, il Comune si riserva in via sostitutiva di intervenire con propri mezzi e risorse. La totalità dei costi sostenuti dal Comune per la realizzazione di detto intervento, compresi quelli riguardanti la ricerca del guasto, debitamente documentati, saranno addebitati al/ai titolare/i dell'acquedotto privato.¹

4. Il Comune si riserva inoltre la possibilità di ridurre/sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua se si riscontrano rotture o guasti tali da mettere a rischio il buon funzionamento della rete generale.

CAPO IV - LETTURA CONTATORI

Art. 13 Letture dei contatori e verifiche dei consumi

1. Le letture dei contatori saranno levate ogni anno.
2. L'Amministrazione potrà prevedere il ricorso all'autolettura con verifiche a campione circa la veridicità/attendibilità dai dati forniti. L'Amministrazione ha però diritto di far visitare, sia gli apparecchi di misura che gli impianti di distribuzione interna, in qualsiasi momento.
3. Il rifiuto di far eseguire le verifiche e le letture, dà diritto al Comune di ridurre la pressione nell'erogazione dell'acqua; la constatazione del rifiuto sarà verbalizzata dagli incaricati.

Art. 14 - Lettura dei consumi

1. In base alle letture rilevate, il competente organo/soggetto comunale procede una volta all'anno al computo del consumo avvenuto nell'anno stesso.²

Art. 15 - Verifica del contatore

1. L'utente ha sempre diritto di richiedere la verifica del contatore.
2. Tale verifica avverrà dopo versamento anticipato di una somma corrispondente alle spese di verifica, somma che verrà restituita se il reclamo risulta fondato. Sarà ammessa una tolleranza del 5% (*cinque per cento*) sulle indicazioni del contatore.

Art. 16 - Rotture e mancato rinvenimento del contatore

1. Qualora il contatore cessasse di indicare la quantità d'acqua erogata, sarà valutato il consumo per il periodo di mancato funzionamento come di seguito:
a) in base alla media dei consumi del biennio precedente se esistente;

¹ Modifica introdotta con deliberazione C.C. nr. 47 dd. 29.12.2006.

² Rif. deliberazione della G.P. di Trento nr. 2516 dd. 28.11.2006 ad oggetto "Servizio pubblico di **acquedotto**: modifiche del modello di tariffazione di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 110 del 15 gennaio 1999 e s.m.". Viene soppressa la previsione di "minimi garantiti", di voci di costo del tipo "nolo contatore" e viene disposta la distinzione dei costi derivanti dall'erogazione del servizio in "costi fissi" e "costi variabili".

- b) qualora manchi il dato di cui alla precedente lettera a) in base alla media dei consumi del biennio precedente di utenze similari;
 - c) in caso di assenza nell'ambito comunale di utenze similari, verranno prese a riferimento utenze similari di altri comuni.
2. Qualora l'addetto comunale incaricato per la lettura dei consumi del contatore non rinvenisse il misuratore medesimo, il competente organo/soggetto comunale si riserva il diritto di richiedere all'utente una quota forfetaria quale indennizzo per lo smarrimento/non rinvenimento del contatore medesimo.

CAPO V - PAGAMENTI

Art. 17 – Riscossione

1. I costi derivanti dall'erogazione del servizio di acquedotto sono distinti in relazione alla loro natura di "*costi fissi*" o di "*costi variabili*".
2. La riscossione dei proventi avverrà previa emissione di fattura a carico degli utenti, tenuto conto della suddivisione di cui al comma 1 del presente articolo.³
3. L'Amministrazione comunale si riserva, in sede di approvazione delle tariffe per il servizio di acquedotto, di disporre il rimborso dell'eventuale eccedenza delle entrate riscontrate a consuntivo sui costi sostenuti per il medesimo servizio, nella forma di diminuzione dei costi di previsione dell'anno o degli anni successivi.

Art. 18 – Riduzione della pressione nell'erogazione del servizio

1. Trascorsi 30 giorni dalla scadenza del pagamento, l'Amministrazione si riserva il diritto di ridurre la pressione nell'erogazione dell'acqua all'utente moroso, fatte salve le procedure coattive necessarie per l'ottenimento del pagamento, ai sensi della normativa vigente.

CAPO VI - INDENNIZZI

Art. 19 - Interruzione del servizio

1. L'utente non potrà pretendere indennizzi di sorta per interruzione del servizio d'acqua derivanti da forza maggiore.
2. Egli è tenuto però a dare immediatamente avviso delle interruzioni che si verificassero alle sue bocche d'afflusso, affinché si possa porvi subito riparo.

CAPO VII - DIVIETI, RESPONSABILITÀ, CONTRAVVENZIONI

³ Rif. deliberazione della G.P. di Trento nr. 2516 dd. 28.11.2006 ad oggetto "Servizio pubblico di **acquedotto**: modifiche del modello di tariffazione di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 110 del 15 gennaio 1999 e s.m.". Viene soppressa la previsione di "minimi garantiti", di voci di costo del tipo "nolo contatore" e viene disposta la distinzione dei costi derivanti dall'erogazione del servizio in "costi fissi" e "costi variabili".

Art. 20 - Accesso a cabine di manovra, manomissioni e responsabilità

1. È rigorosamente vietato ad ogni estraneo di accedere alla cabina di manovra delle pompe, alle opere di presa e vasche di accumulo e riserva.
2. Sarà punito con sanzione amministrativa variabile secondo quanto previsto dal successivo art. 23 oltre alla rifusione delle spese di riparazione, chiunque manomette gli idranti, le saracinesche, le fontanelle o qualsiasi parte dell'impianto, compresi i chiusini di ghisa.
3. Della contravvenzione commessa da minorenni, rispondono i rispettivi genitori.

Art. 21 - Divieti

1. È vietato agli utenti lasciare innestare alla propria diramazione una presa o diramazione a favore di terzi. Sono pure vietati allacciamenti di qualsiasi genere tra la tubazione dell'acqua potabile e quella della fognatura.
2. L'utente provvederà ad eliminare immediatamente le irregolarità o le inadempienze riscontrate dagli incaricati del Comune.

Art. 22 - Utilizzo chiavi di manovra e sprechi

1. È vietato agli utenti l'utilizzo e la conservazione di chiavi di manovra delle prese.
2. È altresì vietato qualsiasi spreco di acqua potabile. I trasgressori sono puniti a norma dell'art. 23.

Art. 23 - Sanzioni

1. Le violazioni delle norme del presente regolamento, quando non comportino violazioni di leggi o regolamenti altrimenti sanzionate, sono punite con una sanzione amministrativa da € 100,00.- ad € 300,00.

Art. 24 - Integrità del sigillo e responsabilità

1. L'utente è responsabile della integrità del sigillo del contatore, qualora lo stesso sia posizionato all'interno della proprietà privata.
2. La rottura di esso e qualsiasi alterazione agli apparecchi di misura ed alle condutture, dà diritto all'Amministrazione di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua, salvo l'esercizio dell'azione civile e penale qualora la rottura risultasse volontaria ed al risarcimento delle spese di verbale e dei restauri occorsi.
3. È fatto obbligo all'utente segnalare tempestivamente ogni guasto.

CAPO VIII - TARIFFE

Art. 25 - Organo competente

1. Le tariffe sono deliberate dal competente organo del Comune nelle forme di legge.

CAPO IX - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 26 - Spese

1. Tutte le spese riguardanti tasse, bolli, I.V.A., ecc. saranno a carico degli utenti interessati.

Art. 27 - Rapporto di fornitura

1. Le disposizioni del presente regolamento formano parte integrante del rapporto di fornitura.

Art. 28 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

CAPO X - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 29

1. Il testo dell'art. 2 del presente Regolamento, come modificato con delibera C.C. nr. 37 dd. 19.09.2005, entrerà in vigore a far data dal 01.01.2006. Ciò, in quanto lo stesso rileva ai fini della determinazione della tariffa del servizio di acquedotto.
2. Fino a tale data, continuerà ad applicarsi il testo in vigore prima di detta modifica.